



5.7.01

1° gennaio 2022

Regolamento comunale concernente la concessione di contributi comunali ad Enti ed Associazioni del settore sociale, degli anziani e del sostegno all'infanzia

Il Consiglio comunale di Mendrisio

vista la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e le relative norme di applicazione,

risolve

Art. 1 Scopo

1. Con il presente Regolamento la Città di Mendrisio disciplina il versamento da parte della Città di Mendrisio di contributi annuali erogati ad Enti ed Associazioni.
2. Con questo sostegno finanziario, la Città intende promuovere e valorizzare le forme di collaborazione con il terzo settore e con cittadini/e, attivi/e in associazioni, gruppi informali e/o coinvolti in progettualità che riguardano la comunità nel rispetto del principio della sussidiarietà.
3. I contributi sono destinati a promuovere attività nel settore sociale, degli anziani, del sostegno all'infanzia.

Art. 2 Sussidiarietà

Le prestazioni contemplate dal presente regolamento sono complementari a quelle erogate dai competenti uffici cantonali, rispettivamente dalle associazioni e fondazioni private attive nei singoli settori (sociale, anziani e infanzia).

Art. 3 Attività sussidiabili

Sono considerate sussidiabili attività atte a:

- a) favorire la convivenza urbana e la coesione sociale attraverso il sostegno, la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti coinvolti nella cura del territorio e della comunità;
- b) sostenere un nuovo modello di collaborazione e alleanza tra amministrazione e cittadini/e in tutte le loro forme associate che promuova la massima partecipazione civica per affrontare e risolvere i problemi di interesse generale secondo un principio di amministrazione condivisa;

- c) rispondere in modo adeguato e attento ai bisogni della comunità attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore e dei cittadini/e tutti con una definizione e una comprensione condivisa;
- d) realizzare interventi sul territorio mirati alle esigenze della comunità coinvolgendo la cittadinanza nella programmazione e nell'indirizzo di parte delle risorse pubbliche;
- e) attivare potenzialità e sinergie tra i diversi soggetti attivi del territorio per generare utilità sociali superiori a quanto sarebbe stato possibile con le sole risorse ed azioni dell'amministrazione, che restano di principio sussidiari.

Art. 4 Beneficiari

Le prestazioni previste dal presente regolamento sono erogate in favore di persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, le cui attività afferiscono alla promozione della salute, alla cittadinanza attiva e alla coesione sociale.

Art. 5 Contributi

1. Non sussiste un diritto acquisito all'ottenimento dei contributi.
2. I contributi sottostanno cumulativamente ai principi dell'opportunità e della sussidiarietà.
3. I contributi sono opportuni se rispondono ad un interesse pubblico e se sono compatibili con la situazione finanziaria del Comune.
4. I contributi non potranno superare il 50% dei costi complessivi.
5. I contributi sono erogati a riconoscimento delle attività svolte durante l'anno.
6. I contributi sono versati annualmente.
7. La dotazione del fondo comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

Art. 6 Procedura

1. Ogni ente dovrà presentare la richiesta di contributo annuale e il rapporto di attività tra il 30 ottobre al 30 dicembre.
2. La richiesta dovrà essere inoltrata tramite formulario cartaceo (scaricabile anche dal sito del Comune), il quale andrà stampato, firmato e inviato per posta corredato dai documenti allegati necessari. I beneficiari devono fornire qualsiasi informazione e/o documentazione supplementare richiesta dalla Commissione incaricata dell'esame, nonché comunicare eventuali cambiamenti rilevanti della propria attività e del progetto.
3. Entro il 30 marzo successivo sarà effettuato il versamento da intendersi quale contributo annuale.

Art. 7 Commissione

1. Le richieste saranno sottoposte ad una Commissione che le esaminerà e le evaderà direttamente.
2. La Commissione è nominata dal Municipio tra i collaboratori del Dicastero Politiche sociali e Politiche di genere.

Art. 8 Abusi

1. La prestazione sarà negata se i funzionari competenti sono stati tratti in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.
2. La prestazione, già percepita indebitamente, dovrà essere rimborsata al Comune.
3. Gli importi non utilizzati o non interamente utilizzati per le finalità indicate nella richiesta dovranno essere restituiti.
4. Rimane riservata l'azione penale.

Art. 9 Decisione

1. La Commissione decide le domande presentate ed ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.
2. Contro la decisione della Commissione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data di intimazione.
3. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2022, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data xx

Per il Consiglio comunale

Daniela Carrara
Presidente

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il xx.